CONVENZIONE

TRA

il **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Dipartimento Amministrazione Generale, pianificazione e patrimonio naturale** (nel seguito anche denominato Ministero, MASE o DiAG), con sede in Roma, via Cristoforo Colombo n. 44, Codice Fiscale 97047140583, legalmente rappresentato dalla Dott.ssa Maria Carmela Giarratano, nella sua qualità di Capo del Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG) e di Autorità Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione del Ministero (nel seguito anche denominata "A.R.");

E

l'**Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.- Invitalia** (nel seguito anche Invitalia o Agenzia), con sede in Roma, via Calabria n. 46, codice fiscale 05678721001, per la quale interviene il dott. Bernardo Mattarella Amministratore Delegato;

PREMESSE

VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349 recante *"Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";*

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *"Norme sull'ordinamento del lavoro dipendente delle Amministrazioni pubbliche"*;

VISTO decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*" e, in particolare, l'art. 4, il quale dispone che "*Il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica*";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante *"Regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione Ecologica";*

VISTO, in particolare, l'art. 3 del sopra citato Regolamento, il quale istituisce il Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG), attribuendo allo stesso le funzioni di supporto alla partecipazione del Ministro, per il tramite dell'Ufficio di gabinetto, al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) nonché competenze in materia di: gestione delle risorse umane e del benessere organizzativo; pianificazione dei fabbisogni di acquisto e gestione del relativo processo; innovazione tecnologica, digitalizzazione e comunicazione; programmazione europea, affari europei ed internazionali;

VISTO il D.P.R. del 18 ottobre 2021, registrato alla Corte dei Conti in data 22 novembre 2021, al n. 2931, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria Carmela Giarratano l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Capo del Dipartimento Amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG);

VISTO il Decreto del Ministro della Transizione Ecologica 12 novembre 2021, n. 464, recante l'Atto di indirizzo sulle priorità politiche per l'anno 2022 e per il triennio 2022-2024, in coerenza con le *"Previsioni di bilancio per l'anno 2022 e per il triennio 2022 – 2024 e Budget per il triennio 2022 – 2024. Proposte per la manovra 2022";*

VISTO il Decreto del Ministro della Transizione Ecologica 3 marzo 2022, n. 101, di approvazione della Direttiva generale recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione del Ministero della Transizione Ecologica per l'anno 2022;

CONSIDERATO che il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) è, congiuntamente ai Fondi strutturali europei, lo strumento finanziario principale attraverso il quale vengono attuate le politiche per lo sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali, in attuazione dell'articolo 119, comma 5, della Costituzione italiana e dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

CONSIDERATO che, in ottemperanza ai principi di addizionalità e di integrazione dei Fondi, la programmazione del FSC ha carattere pluriennale ed è destinata ad individuare e finanziare i progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale;

CONSIDERATO che l'impianto strategico dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 (cfr. §1.5.3), nel perseguire gli obiettivi posti dalla Strategia Europa 2020, ha mantenuto nel suo complesso una logica unitaria per l'impiego delle risorse comunitarie e nazionali e ha operato scelte di utilizzo dei diversi strumenti finanziari a disposizione;

CONSIDERATO che, in particolare, i Fondi nazionali sono orientati verso gli investimenti per le infrastrutture complesse e gli interventi, anche di matrice ambientale, di grande dimensione, il cui orizzonte temporale può andare oltre quello della programmazione comunitaria;

VISTO il D.lgs. n. 88/2011 recante *"Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della Legge 5 maggio 2009, n. 42"* che, agli artt. 1, 2, 4, dispone che le finalità di promozione dello sviluppo economico, di coesione sociale e territoriale nonché di rimozione degli squilibri economici siano perseguiti prioritariamente con le risorse del FSC – e dei Fondi strutturali europei – aventi carattere pluriennale, sulla base di principi e criteri tra i quali l'aggiuntività delle risorse, che non possono essere sostitutive di spese ordinarie del bilancio dello Stato e degli enti decentrati, in coerenza e nel rispetto del principio dell'addizionalità previsto per i fondi strutturali dell'Unione europea";

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ed in particolare il comma 6 dell'art. 1, che individua in 54.810 milioni di euro le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020, iscrivendone l'80% in bilancio, destinate a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento in quelle del Centro-Nord;

VISTA la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) e, in particolare, il comma 703 dell'art. 1, il quale, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

VISTA la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) che ha stanziato la quota del 20% (10.962 milioni di euro)

inizialmente non iscritta in bilancio completando, così, la dotazione di risorse FSC 2014-2020 autorizzata dalla Legge di stabilità per il 2014;

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, che ha integrato la dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di ulteriori 5.000 milioni di euro, che diventa pertanto pari a 59.810 milioni di euro;

VISTA la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, che ha rifinanziato la dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020 di ulteriori 4.000 milioni che diventa pertanto pari a 63.810 milioni di euro;

VISTA la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 che, in applicazione della lettera c) dell'art. 1, comma 703 della richiamata Legge di stabilità 2015, ha individuato le 6 aree tematiche di interesse del FSC e ripartito tra le stesse le risorse disponibili, determinando inoltre in 7.505,95 milioni di euro l'ammontare complessivo di risorse FSC destinate all'area tematica "2. Ambiente";

CONSIDERATO che la predetta Delibera CIPE n. 25/2016 ha individuato, inoltre, i principi/criteri di funzionamento e di utilizzo delle risorse FSC ripartite per aree tematiche;

VISTA la Circolare n. 1/2017 del Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno, recante disposizioni circa gli adempimenti di attuazione della Delibera CIPE n. 25/2016;

CONSIDERATA l'adozione in data 1° dicembre 2016, da parte della Cabina di regia istituita con D.P.C.M. del 25 febbraio 2016, del Piano Operativo Ambiente FSC 2014/2020 di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero della Transizione Ecologica), per un valore complessivo dì 1.900,00 milioni di euro a valere sulle risorse FSC 2014/2020;

VISTA la Delibera CIPE n. 55 del 1° dicembre 2016 che, in applicazione dell'art. 1, comma 703, lettera c) della Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) e della citata Delibera CIPE n. 25/2016, ha approvato il sopra citato Piano Operativo Ambiente FSC 2014/2020;

CONSIDERATO che la sopra citata Delibera CIPE n. 55/2016 individua una quota di risorse pari a 47,218 milioni di euro per le attività di assistenza tecnica;

VISTA la Delibera CIPE n. 99 del 22 dicembre 2017 che ha approvato il primo "*Addendum al Piano Operativo Ambiente – FSC 2014/2020*" e ha assegnato risorse pari a complessivi 116,4 milioni di euro per l'attuazione di ulteriori interventi di cui al sotto piano "*Interventi per la tutela del territorio e delle acque*" di competenza della ex DG STA;

VISTA la Delibera CIPE n. 11 del 28 febbraio 2018 che ha approvato il secondo "*Addendum al Piano Operativo Ambiente – FSC 2014/2020*" ed assegnato risorse pari a 782,00 milioni di euro per l'attuazione di ulteriori interventi;

CONSIDERATO che la sopra citata Delibera CIPE n. 11/2018 ha individuato una quota di risorse pari a 19,796 milioni di euro per le attività di assistenza tecnica;

VISTA la Delibera CIPE n. 13 del 4 aprile 2019 che ha approvato il terzo "*Addendum al Piano Operativo Ambiente – FSC 2014-2020*" che ha assegnato risorse, pari a 450 milioni di euro, per l'attuazione di ulteriori interventi di cui al sotto piano "*Interventi per la tutela del territorio e delle acque*" di competenza della ex DG STA;

CONSIDERATO che la sopra citata Delibera CIPE n. 13/2019, nell'ambito del sotto piano "*Interventi per la tutela del territorio e delle acque*", individua una quota di risorse pari a 7,40 milioni di euro per le attività di assistenza tecnica;

VISTA la nota prot. 3136 del 6 novembre 2017 con la quale il Segretario generale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), nel comunicare l'avvenuta registrazione del Piano Operativo Ambiente FSC 2014/2020 nel Sistema Nazionale di Monitoraggio del MEF-IGRUE, ha invitato le singole Direzioni Generali, responsabili della gestione e attuazione dei sotto piani di cui alla Delibera CIPE n. 55/2016, a voler procedere, per quanto di propria competenza, all'avvio operativo delle attività;

VISTA la Delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018 di "*ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio complessivo"* del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014/2020, con la quale, tra l'altro, viene fissato il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del suddetto Fondo all'anno 2025, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023;

VISTA la nota prot. n. 1675 del 1 aprile 2019, con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) ha chiesto al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato, un *"Parere sull'ambito applicativo delle disposizioni dell'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 inerenti la progressiva riduzione delle convenzioni stipulate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale";*

VISTA la nota prot. n. 115429 del 16 maggio 2019, con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato, nel riscontrare la citata richiesta di parere, ha rappresentato che *"… l'Amministrazione ritiene che detta riduzione possa intendersi riferita esclusivamente alle convenzioni finanziate a valere sui capitoli del bilancio dello Stato ordinariamente assegnati, rimanendo escluse dall'obbligo di riduzione quelle convenzioni sottoscritte e finanziate a valere su fonti aggiuntive e straordinarie, quali il Fondo di sviluppo e Coesione …";*

CONSIDERATA la natura aggiuntiva dei servizi tecnico-specialistici in questione, in quanto funzionali all'attuazione di un Piano di interventi pluriennale finanziato a valere su fondi aggiuntivi - quale il FSC - che pertanto esulano dall'ordinaria amministrazione;

VISTO il Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, recante *"Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni ed, in particolare, l'art. 44, commi 1, 2 e 6 del medesimo che definiscono il percorso di riclassificazione della pluralità dei documenti programmatori variamente denominati a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione in un unico Piano operativo per ogni amministrazione denominato "Piano sviluppo e coesione" (nel seguito "PSC"), restando invariate le dotazioni finanziarie degli strumenti di programmazione oggetto di riclassificazione, gli interventi individuati e il relativo finanziamento, la titolarità dei programmi o delle assegnazioni deliberate dal CIPE, nonché i soggetti attuatori, ove già individuati;

VISTA la delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021 *"Fondo sviluppo e coesione. Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione"* la quale, ai sensi del citato art. 44, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2019, stabilisce la disciplina ordinamentale dei PSC, assicurando la fase transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e armonizzando le regole vigenti in un quadro unitario;

VISTO, in particolare, il punto "*3. Autorità responsabile del PSC: istituzione e compiti principali*" nel quale è previsto, tra l'altro, che "*L'Autorità responsabile del PSC provvede, informandone il CdS, alla destinazione di risorse finanziarie per l'assistenza tecnica, finalizzata a sostenere la gestione, il monitoraggio, i controlli, le verifiche e le valutazioni del Piano, a valere su riprogrammazioni o economie, anche progressivamente, man mano che si rendano disponibili le risorse, fino a un massimo del 4% del valore del Piano, inclusivo delle risorse già eventualmente destinate all'assistenza tecnica nel PSC di prima approvazione. L'assistenza tecnica così definita costituisce specifico settore d'intervento del Piano all'interno dell'area tematica «Capacità amministrativa»*";

VISTA la delibera CIPESS n. 6 del 29 aprile 2021 di *"Approvazione del piano sviluppo e coesione del Ministero della transizione ecologica"* (PSC MiTE), la quale individua la ripartizione finanziaria di complessivi 3.547,20 milioni di euro di fondi FSC tra le diverse tematiche di intervento, come dettagliato nelle relative Tavole allegate alla predetta delibera;

CONSIDERATO che, nell'articolazione tematica di cui sopra, risulta, tra le altre, la seguente Area tematica: 12 – Capacità amministrativa e Settore di intervento preliminare: 12.02 Assistenza tecnica;

VISTO il Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 41 del 20 gennaio 2022 il quale, a seguito della riorganizzazione degli Uffici ministeriali disposta con il sopra citato DPCM 29 luglio 2021, n. 128, abroga il Decreto Ministeriale 30 aprile 2020, n. 86, e definisce altresì la nuova articolazione del Piano di Sviluppo e Coesione a titolarità del Ministero della Transizione Ecologica FSC (PSC MiTE), individuando nel dettaglio la nuova struttura organizzativa del Piano;

VISTO, in particolare, l'art. 3 del sopra citato Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 41 del 20 gennaio 2022, che individua il Capo Dipartimento del Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG) quale Autorità Responsabile del Piano di Sviluppo e Coesione, di seguito denominato anche Autorità Responsabile (A.R.);

TENUTO CONTO che il suddetto art. 3, stabilisce che "*L'Autorità Responsabile svolge la funzione di coordinamento e gestione complessiva del Piano di Sviluppo e Coesione, in conformità alle previsioni della Delibere CIPESS 2/2021 e 6/2021, assicurando la coerenza dello stesso con gli obiettivi e le priorità della programmazione del FSC, garantendo, altresì, il perseguimento dei risultati attesi dal medesimo Piano*";

VISTA la nota dell'Autorità Responsabile del PSC del MiTE prot. n. 85318 dell'8 luglio 2022, con la quale è stata conclusa la procedura di riprogrammazione delle risorse del suddetto Piano;

CONSIDERATO che, all'esito della suddetta procedura di riprogrammazione, è risultato disponibile, tra gli altri, l'importo complessivo di € 4.000.000,00, programmato nell'ambito dell'Area tematica 12 "Capacità Amministrativa" – settore di intervento preliminare 12.02 "Assistenza tecnica", che l'Autorità Responsabile del PSC intende utilizzare per il supporto alle attività di propria competenza;

CONSIDERATO che, alla luce della nuova articolazione degli Uffici ministeriali prevista dal D.P.C.M. n. 128 del 29 luglio 2021 e del nuovo quadro delle competenze delineato dal citato D.M. n. 41/2022, l'Autorità Responsabile ritiene necessario dotarsi di uno specifico supporto tecnico-specialistico, da acquisire mediante la stipula di una specifica Convenzione, anche al fine di garantire la corretta e tempestiva attuazione degli adempimenti di competenza;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, che ha disposto la costituzione di Sviluppo Italia S.p.A., società a capitale interamente pubblico successivamente denominata "*Agenzia nazionale per*

l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.", la quale persegue, tra l'altro, lo scopo di "promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa" ed, altresì, "dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari";

VISTO l'articolo 2, comma 5, del citato decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, che prevede che con apposite convenzioni siano disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interessate e Invitalia, utili per la realizzazione delle attività proprie della medesima e di quelle, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l'apporto di propri fondi, alla medesima società;

VISTO il medesimo articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, che dispone che il contenuto minimo delle convenzioni è stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*" (legge finanziaria 2007) e, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 459-463, in base alle quali Invitalia è sottoposta a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la propria *governance*, la propria organizzazione e l'attività da essa svolta. In particolare, l'art. 2, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, innanzi richiamato, come sostituito dall'art. 1, comma 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce che i diritti dell'azionista "sono esercitati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico. Il Ministero dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento";

VISTA la direttiva del 27 marzo 2007 del Ministero dello sviluppo economico che reca priorità ed obiettivi per l'Agenzia, nonché indirizzi per il piano di riordino e dismissione delle partecipazioni societarie e per la riorganizzazione interna della stessa Agenzia, come previsto dall'articolo 1, commi 460 e 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTA la stessa direttiva 27 marzo 2007 che indica l'Agenzia "*quale Ente strumentale dell'Amministrazione centrale"* (punto 2.1.1) volto, tra l'altro, a perseguire la priorità di "*sviluppare l'innovazione e la competitività industriale e imprenditoriale nei settori produttivi e nei sistemi territoriali*" (punto 2.1.2);

VISTO l'art. 5 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che ha recepito la sopra citata Direttiva 2014/24/UE;

VISTO l'articolo 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che stabilisce che "*Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche"*;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 giugno 2017 che ha approvato le modifiche agli articoli 1 e 4 dello Statuto di Invitalia, deliberate dall'Assemblea totalitaria straordinaria in data 7 giugno 2017, che prevedono, tra l'altro, l'obbligo per la Società di effettuare oltre l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento di compiti ad essa affidati dal Ministero dello sviluppo economico (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy) e/o da altre amministrazioni dello Stato;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 settembre 2018, n. 218, che individua gli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018, adottata in attuazione dell'articolo 9 - *bis*, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 agosto 2018, n. 179, che ha disposto l'aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.;

VISTO l'articolo 1, comma 3, lett. a), della sopra citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018, che stabilisce che Invitalia si impegna ad operare nel perseguimento degli obiettivi dell'atto convenzionale in pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

VISTO l'articolo 1, comma 3, lett. o), della sopra citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018 che prevede il rispetto degli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli artt. 29 e 192, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

VISTO l'articolo 1, comma 3, lett. h) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 che stabilisce che la Convenzione deve contenere l'indicazione del corrispettivo delle prestazioni economiche svolte nell'ambito degli atti convenzionali, calcolata al netto di IVA, ove dovuta, che deve coprire tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti da Invitalia per le attività previste dalla Convenzione;

VISTO l'articolo 1, comma 3, lett. i) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 che stabilisce che le convenzioni debbano prevedere "*le modalità per il pagamento di tale corrispettivo in modo da assicurare tempistiche di pagamento coerenti con l'effettivo svolgimento delle attività, nel rispetto della normativa vigente*";

VISTO l'articolo 1, comma 3, lett. j) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 che stabilisce che le convenzioni debbano prevedere il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi della quota di costi generali, ovvero i costi standard definiti ai sensi dell'articolo 67, comma 5, lettera c), del regolamento n. 1303/2013;

VISTO l'articolo 1, comma 3, lett. m) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 che stabilisce che le convenzioni debbano prevedere la definizione degli strumenti per condurre l'attività di controllo sul regolare svolgimento delle attività oggetto della convenzione e sui costi sostenuti;

VISTA la delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 484 del 30 maggio 2018 che dispone l'iscrizione, tra le altre amministrazioni, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e

degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016, in ragione degli affidamenti nei confronti della società in house Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., attestando che per Invitalia ricorrono tutte le condizioni previste dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016, atteso che la società medesima, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato, è assoggettata, ai sensi della normativa vigente, al controllo analogo del Ministero dello sviluppo economico, che lo esercita congiuntamente con le altre amministrazioni dello Stato;

CONSIDERATO che Invitalia, per espressa disposizione statutaria, è obbligata ad effettuare una quota superiore all'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle amministrazioni dello Stato e che realizza tale specifica quota con le modalità sopra descritte; infatti l'articolo 4, comma 7, dello Statuto di Invitalia, allo scopo di garantire l'osservanza della condizione posta dall'articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 7 del decreto legislativo n. 50 del 2016, stabilisce che "*oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento di compiti ad essa affidati, sulla base della normativa vigente e di appositi atti convenzionali di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, dal Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero delle imprese e del made in Italy) e/o da altre amministrazioni dello Stato; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economia di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società";*

CONSIDERATO che il Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) - Direzione Generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale), tramite propria nota prot. n. 322898, del 27 ottobre 2022, ha verificato che la percentuale di fatturato realizzata da Invitalia nel triennio 2019 – 2021 per lo svolgimento di compiti affidati dalle Amministrazioni centrali dello Stato, calcolata sul fatturato medio del triennio è pari al 98,93%, e può pertanto considerarsi soddisfatta la condizione normativa di cui all' articolo 5, comma1, lettera b) e comma 7, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

CONSIDERATA la nota applicativa del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero della transizione ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) del 28 dicembre 2021, sull'applicazione dell'articolo 53, comma 16-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo al passaggio di alti funzionari dello Stato a soggetti privati (*pantouflage – revolving doors*);

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica del 29 aprile 2022 n. 170 con cui è stato adottato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022-2024 contenente tra gli allegati (allegato F) il modello di "Patto di integrità" che i legali rappresentanti degli operatori economici che partecipano alle singole procedure di affidamento devono sottoscrivere, sotto pena di esclusione;

RILEVATA la necessità di imprimere un'accelerazione nell'attuazione agli interventi, secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 703, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che peraltro impone alle amministrazioni titolari degli interventi il tempestivo e proficuo utilizzo delle risorse assegnate, nel rispetto dei termini dei cronoprogrammi di cui allo stesso Piano Operativo Ambiente FSC 2014/2020 e successivi Addendum;

ATTESA la necessità, da parte dell'Autorità Responsabile, di acquisire uno specifico servizio di supporto specialistico direttamente funzionale al coordinamento e gestione complessiva del Piano di Sviluppo e Coesione, in conformità alle previsioni della Delibere CIPESS 2/2021 e 6/2021;

RITENUTO necessario, nel perseguimento delle priorità politiche di cui al citato Atto di indirizzo del Sig. Ministro per l'anno 2022 e fermi restando i compiti ordinariamente svolti dal Dipartimento DiAG, ricorrere Invitalia al fine di reperire il supporto specialistico oggetto della presente Convenzione, necessario e funzionale all'attuazione degli interventi di competenza previsti dal citato Piano sviluppo e coesione;

VISTA la nota prot. n. 59191 del 12 maggio 2022, con la quale Il Dipartimento DiAG ha chiesto a Invitalia di formulare una o più offerte tecnico-economiche relative al potenziamento dei servizi di assistenza tecnica funzionali alla programmazione, gestione ed attuazione del Piano di Sviluppo e Coesione del Ministero;

VISTA la nota prot. n. 0216366 del 15 luglio 2022, con la quale la Invitalia ha trasmesso una proposta progettuale strutturata in un Piano pluriennale delle attività e dei costi, contenente gli elementi necessari alla valutazione, da parte del Ministero, della congruità economica dell'offerta di cui all'articolo 192 del decreto legislativo n. 50/2016;

VISTA la nota prot. n. 126601 del 12 ottobre 2022, con la quale Il Dipartimento DiAG ha chiesto Invitalia di integrare un'offerta relativa al potenziamento dei servizi di assistenza tecnica funzionali alla programmazione, gestione ed attuazione del citato Piano di Sviluppo e Coesione, che, tenesse conto delle esigenze derivanti dalla riprogrammazione delle risorse del PSC del Ministero conclusasi con la nota di cui al prot. 85318 dell'8 luglio 2022;

VISTA la nota prot. n. 0307156 del 20 ottobre 2022, ricevuta in data 20 ottobre 2022 dal Ministero, con la quale Invitalia ha trasmesso una nuova proposta progettuale strutturata in un Piano pluriennale delle attività e dei costi, contenente gli elementi necessari alla valutazione, da parte del Ministero, della congruità economica dell'offerta di cui all'articolo 192 del decreto legislativo n. 50/2016;

VISTA la nota prot. n. 141171 dell'11 novembre 2022, con la quale il Dipartimento DiAG ha chiesto Invitalia un aggiornamento della proposta operativa ricevuta in data 20 ottobre 2022, al fine di evitare rischi di sovrapposizione con altre convenzioni in essere o comunque in fase di definizione per la attività di supporto all'Autorità Responsabile del PSC del Ministero, fornendo ulteriori elementi utili alla valutazione della congruità economica dell'offerta di cui all'articolo 192 del decreto legislativo n. 50/2016;

VISTA la nota prot. n. 0335977 del 18 novembre 2022, con la quale Invitalia ha trasmesso una proposta di Piano pluriennale delle attività e dei costi 2023-2025, aggiornata in ossequio alle indicazioni fornite dal Dipartimento DiAG con nota dell'11 novembre 2022;

VISTA la Determina a contrarre del Capo Dipartimento del MASE-DiAG del 13 dicembre 2022, con cui è stata approvata la verifica di congruità sull'offerta tecnico-economica presentata da Invitalia con la sopra citata nota del 18 novembre 2022, a seguito della quale si stabilisce di procedere all'affidamento diretto *in house* ad Invitalia ai sensi degli artt. 5 e 192, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 50/2016, tenuto conto dell'importo stabilito, previa stipula di apposita convenzione, la cui efficacia decorrerà dalla comunicazione da parte del DiAG dell'avvenuta registrazione della stessa da parte dei competenti organi di controllo e avrà durata fino al 31 ottobre 2025;

VISTA la nota di cui al prot. 165723 del 30.12.2022 con il DIAG ha trasmesso ad Invitalia gli atti sopra descritti per la loro sottoscrizione;

CONSIDERATO che la copertura finanziaria della presente Convenzione verrà assicurata dal Ministero a valere sulle risorse espressamente assegnate dalle citate Delibere CIPE n. 55/2016, n. 11/2018 e n. 13/2019 per le attività di Assistenza Tecnica a supporto dell'attuazione del Piano Operativo Ambiente FSC 2014/2020, ora Piano Sviluppo e Coesione del Ministero;

VISTO il Decreto dipartimentale n. 101 del 22 luglio 2022, con il quale è stato approvato il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.), definito e aggiornato nel rispetto di quanto previsto dalle Delibere CIPESS n. 2 e n. 6 del 2021, comprensivo dei relativi allegati e riguardanti i compiti, le funzioni e le procedure nonché i meccanismi e le modalità procedurali finalizzate ad una corretta ed efficace attuazione del Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) del Ministero;

CONSIDERATO che le erogazioni delle risorse finanziarie per l'espletamento delle attività saranno effettuate direttamente dal Ministero, in coerenza con il suddetto Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) e secondo le modalità dettagliate nel presente Atto;

VISTO il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante *"Codice dell'amministrazione digitale";*

VISTO l'art. 41, comma 1 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha disposto l'integrazione dell'articolo 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3;

VISTI gli articoli 60 e seg. del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 2 in materia di incompatibilità degli incarichi dei dipendenti pubblici ed il D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;

VISTI gli articoli 35, comma 3 e 53, comma 16-*ter* del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";*

VISTA la normativa in materia di prevenzione della corruzione di cui alla legge n. 190/2012 e relativi decreti attuativi;

VISTA la normativa in materia di trasparenza e relativi obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013 e ed al D.lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento agli artt. 29 e 192, comma 3 del medesimo;

VISTO l'articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*", che prevede clausole contrattuali obbligatorie, a pena di nullità assoluta, per la tracciabilità dei flussi finanziari;

CONSIDERATO che Invitalia, in attuazione del presente atto, si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza di quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136;

VISTA la delibera n. 556 del 31 maggio 2017 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, recante l'aggiornamento della determinazione n. 4 del 2011 "*Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136"*;

VISTA la determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017, con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha emanato le "*Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*";

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1
(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

Articolo 2
(Oggetto della Convenzione)

1. Con la presente Convenzione tra il Ministero e Invitalia sono regolati i reciproci rapporti per lo svolgimento delle attività di Assistenza tecnica e supporto specialistico alla realizzazione delle attività previste nel *Piano Sviluppo e Coesione 2014-2020* del Ministero.
2. Nel presente Atto sono altresì definiti gli oneri necessari per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente.
3. Nell'ambito della presente Convenzione, Invitalia ha l'incarico di realizzare le attività, maggiormente dettagliate nella "*Piano pluriennale delle attività e dei costi 2023-2025*", Allegato 1 alla presente Convenzione, che riguardano il supporto al Dipartimento DiAG, nei seguenti principali ambiti di intervento:
    - Linea A – Supporto alla *governance* del Piano;
    - Linea B – Supporto alla gestione delle attività di archiviazione del Piano;
    - Linea C– Supporto alla attività di valutazione del Piano.
4. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, lettera k), della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, il Piano pluriennale delle attività e dei costi prevede un cronoprogramma di massima della spesa prevista per annualità, calcolata al netto dell'IVA, nell'ambito del massimale stabilito.

Articolo 3
(Esecuzione delle attività)

1. Per l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, l'Agenzia si avvale del proprio personale, di quello delle società eventualmente controllate e direttamente di quest'ultime, nonché, nel rispetto delle normative vigenti, della collaborazione di consulenti/soggetti esterni laddove ne ricorra la necessità.
2. Invitalia provvederà ad espletare le attività di progetto presso la sede del Ministero ovvero presso le proprie sedi.
3. Invitalia, al fine di assicurare il corretto e puntuale svolgimento delle attività di cui all'Allegato 1, si impegna:
    a. ad identificare, secondo le caratteristiche ed i profili indicati nello stesso Allegato, un Gruppo di Lavoro (di seguito "GdL") di riferimento che opererà in stretta collaborazione con il personale del MASE-DiAG;
    b. a realizzare le attività oggetto della presente Convenzione nel pieno rispetto dei criteri di efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa;

c. ad operare nel perseguimento degli obiettivi dell'atto convenzionale nel pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

d. affinché il proprio personale, che a qualsiasi titolo collabori con le suddette strutture del Ministero, si attenga scrupolosamente al rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero e alle direttive impartite da quest'ultimo in materia di protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato da ultimo dal d. lgs. 10 agosto 2018, n. 101;

e. a garantire che il trattamento dei dati riguardanti le attività svolte in base alla presente convenzione, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, venga effettuato dal GDL unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione stessa.

4. Le suddette strutture del Ministero si impegnano tempestivamente a mettere a disposizione dell'Agenzia tutte le informazioni e la documentazione in loro possesso, funzionali alla realizzazione delle attività del Piano pluriennale delle attività e dei costi di cui all'Allegato 1.

Articolo 5
(Durata e decorrenza della Convenzione)

1. La presente Convenzione decorre dalla comunicazione, da parte del Dipartimento DiAG, dell'avvenuta registrazione della stessa da parte dei competenti organi di controllo ed avrà durata fino al 31 ottobre 2025.
2. Ogni eventuale proroga o modifica è concordata tra le Parti e formalizzata mediante atto integrativo alla presente Convenzione.
3. Resta fermo in ogni caso l'obbligo per le Parti al compimento, anche oltre il termine indicato al comma 1, di tutte le operazioni già avviate nell'ambito degli adempimenti previsti dalla Convenzione stessa, fatta salva la sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari che dovessero renderne necessaria la risoluzione anticipata.

Articolo 6
(Rimborso dei costi sostenuti da Invitalia)

1. Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 2, per l'intero periodo della durata della Convenzione, e comunque fino al termine delle attività previste dal "*Piano pluriennale delle attività e dei costi 2023-2025*" (Allegato 1), il MASE-DiAG riconosce a Invitalia un rimborso pari a euro 2.391.430,00 (duemilionitrecentonovantunomilaquattrocentotrenta/00), IVA esclusa, pari a euro 2.917.544,60 (duemilioninovecentodiciassettemilacinquecentoquarantaquattro/60), IVA inclusa.
2. La copertura finanziaria dell'importo di cui al comma 1 è assicurata a valere sulle risorse di assistenza tecnica di competenza dell'Autorità Responsabile, individuate nell'ambito del PSC del Ministero, richiamato nelle premesse.
3. Il rimborso copre tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti e ogni onere che l'Agenzia sopporta per l'adempimento delle attività, liberando il MASE-DiAG da ogni eventuale altra richiesta.

4. L'IVA sarà versata dall'Amministrazione direttamente all'Erario dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*".

Articolo 7
(Modalità di pagamento e di rendicontazione)

1. È prevista l'erogazione a favore di Invitalia, a titolo di anticipazione, di un importo pari al 10% dell'importo complessivo di cui all'articolo 6. Sia la predetta anticipazione che i successivi pagamenti intermedi, nonché il saldo finale, saranno erogati dal Ministero previo perfezionamento degli adempimenti di legge contabili ed amministrativi e nei limiti delle disponibilità di cassa del PSC del Ministero.
2. I successivi pagamenti a favore di Invitalia avverranno in conformità con quanto previsto dalla Delibera CIPE n.25/2016 e dalla Circolare n. 1/2017 del Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno, e a seguito di positiva valutazione da parte del Ministero della relazione di rendicontazione annuale dei costi e delle attività realizzate.
3. La rendicontazione delle spese sostenute avverrà in conformità del Disciplinare di rendicontazione allegato (Allegato 2).
4. La relazione di cui al comma 2, sarà presentata entro 120 giorni dalla scadenza del periodo oggetto di rendicontazione.
5. MASE-DiAG, salvo riscontro di rilievi, approva la relazione di cui al comma 2 entro 30 giorni dalla ricezione e autorizza l'emissione della fattura da parte dell'Agenzia. Il ritardato pagamento determinato dalla indisponibilità della provvista finanziaria, qualora non imputabile al medesimo Ministero, non comporta la maturazione di interessi e penali.
6. Successivamente all'approvazione della relazione l'Agenzia emette la relativa fattura, detraendo per ogni fattura la quota parte di quanto già corrisposto a titolo di anticipazione.
7. La documentazione di spesa è conservata presso l'Agenzia per almeno cinque anni dalla presentazione della rendicontazione finale ed è resa disponibile a richiesta del Ministero.
8. L'erogazione dei pagamenti in favore di Invitalia avverrà, entro 30 giorni dall'emissione della fattura, con accredito sul conto corrente che verrà comunicato formalmente entro 15 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

Articolo 9
(Responsabili della Convenzione)

1. L'Avv. Pietro Cucumile è individuato quale Responsabile della presente Convenzione per il MASE, come incarico aggiuntivo rispetto a quello di Dirigente della Divisione I del DiAG.
2. Il responsabile della presente Convenzione per l'Agenzia verrà comunicato formalmente entro 15 giorni dalla sottoscrizione della presente.
3. Eventuali successive sostituzioni dei referenti saranno tempestivamente comunicate all'altra Parte, senza comportare la modifica della presente Convenzione.
4. Al Responsabile della Convenzione spetta il compito di governare il processo complessivo di realizzazione delle attività ricomprese nella presente Convenzione, vigilare sul corretto espletamento degli incarichi

affidati e dirimere eventuali problematiche di carattere istituzionale al fine di agevolare la realizzazione delle attività.

Articolo 10
(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'Agenzia assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'Agenzia si impegna a dare immediata comunicazione al Ministero e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 11
(Diritto di recesso e risoluzione)

1. Il Ministero potrà recedere in qualunque momento dalla presente Convenzione qualora nel corso della realizzazione delle attività intervengano fatti o provvedimenti che rendano impossibile o inopportuna, ovvero non più di interesse per la stessa, la realizzazione dell'incarico conferito. In tali ipotesi verranno riconosciute all'Agenzia le spese sostenute alla data di comunicazione scritta del recesso e rendicontate, nonché quelle che, ancorché non materialmente effettuate, alla data risultino da impegni definitivamente vincolanti e non eludibili.
2. Qualora sopravvengano mutamenti normativi che rendano non più di interesse, a giudizio di entrambe le Parti, la prosecuzione del rapporto in essere, la Convenzione stessa potrà essere risolta anticipatamente, fermo restando il diritto dell'Agenzia a veder riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per le attività fino a quel momento realizzate, nonché il rimborso degli ulteriori oneri derivanti dagli impegni giuridicamente vincolanti assunti.
3. La presente Convenzione è risolta in caso di mancato perfezionamento favorevole dei procedimenti normativi di vigilanza e controllo.

Articolo 12
(Interruzione)

1. In caso di sospensione delle attività per fatto imputabile al MASE-DiAG, il Ministero provvederà a rimborsare all'Agenzia le spese sostenute per le attività fino a quel momento realizzate, nonché gli ulteriori eventuali oneri riconosciuti, comunque derivanti dai costi sostenuti e documentati e degli impegni giuridicamente vincolanti assunti fino alla data dell'eventuale sospensione.
2. L'eventuale importo erogato all'Agenzia e non rendicontato che risulti eccedente a seguito dell'interruzione dovrà essere rimborsato.

Articolo 13
(Controversie)

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa.

2. A tal fine Invitalia, qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda alla Direzione Generale che dovrà provvedere al riguardo nel termine di novanta giorni dall'avvenuta notifica, decorsi i quali Invitalia potrà per la tutela dei propri diritti adire il giudice competente.
3. Per ogni controversia insorgente dalla presente Convenzione è competente, in via esclusiva e, per reciproco accordo delle parti, il Foro di Roma.

Articolo 14
(Comunicazioni e notifiche)

4. Qualunque comunicazione tra le Parti riguardante l'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione deve essere indirizzata all'indirizzo dei referenti di cui all'articolo 9 della presente Convenzione ed effettuata mediante qualunque mezzo di trasmissione da cui risulti il mittente, il destinatario, il giorno e l'ora di ricezione.
5. Le notifiche di decisioni o le comunicazioni delle Parti alle quali si intenda dare data certa e da cui debbano decorrere i termini per gli adempimenti, sono effettuate a mezzo raccomandata A/R inviata presso i rispettivi indirizzi della sede legale ovvero per via telematica ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
   a. Dipartimento Amministrazione Generale, pianificazione e patrimonio naturale: diag@pec.mite.gov.it
   b. Invitalia: invitalia@pec.invitalia.it
6. È onere di ciascuna Parte comunicare tempestivamente all'altra qualunque variazione dei recapiti precedentemente indicati. In mancanza di tale comunicazione, la Parte diligente non assume alcuna responsabilità per l'eventuale mancato recapito delle comunicazioni inviate.

Articolo 15
(Obblighi di pubblicazione)

1. Le Parti si impegnano a rispettare le previsioni relative agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli articoli 29 e 192, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Articolo 16
(Assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti del Ministero)

1. In conformità alle disposizioni previste all'articolo 53, comma 16-*ter,* del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, l'Agenzia dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore della citata norma non ha affidato incarichi o lavori retribuiti in forma autonoma o subordinata, obbligandosi a non affidarne, anche a seguito della sottoscrizione della presente convenzione, ad ex dipendenti del Ministero che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Ministero e che non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, alcuna attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività svolta nell'ambito del suddetto rapporto. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Articolo 17
(Riservatezza)

1. Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso, nonché quella relativa alla tutela della privacy e sicurezza dei dati e delle informazioni delle Pubbliche Amministrazioni, tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili di cui le Parti verranno in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente atto dovranno essere considerate riservate.
2. È fatto divieto alle Parti di modificare, pubblicizzare e trasferire ad altri in qualsiasi formato la documentazione e le informazioni sopra citate e di utilizzare le stesse per fini diversi dall'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione.
3. In ogni caso di cessazione della Convenzione, le Parti saranno tenute alla restituzione di tutto il materiale che presenti o includa informazioni riservate.

Articolo 18
(Trattamento dei dati personali)

1. Invitalia e il MASE si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 "*Regolamento generale sulla protezione dei dati*" (di seguito anche "GDPR"), del decreto legislativo n. 196/2003 ("Codice Privacy"), al fine di trattare lecitamente i dati personali il cui utilizzo è necessario per l'esecuzione della presente Convenzione. Le Parti si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali necessarie all'esecuzione della presente Convenzione, nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari secondo liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell'articolo 5 del GDPR.
2. Le Parti convengono che ognuno di loro nei confronti dell'altro riveste la posizione di interessato e di Titolare del trattamento per i trattamenti conseguenti alla gestione del rapporto contrattuale.
3. Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, l'informativa generale sul trattamento dei dati personali adottata da Invitalia è pubblicata al link https://www.invitalia.it/privacy-policy, mentre quella adottata dal MASE è pubblicata al link https://www.mite.gov.it/pagina/privacy-policy.
4. Il Ministero, quale autonomo Titolare del trattamento, esercita le sue funzioni, tra l'altro, per il tramite il Capo della DGIE ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della transizione ecologica (oggi Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica) n. 237 del 17 giugno 2022.
5. Il Ministero individua l'Agenzia quale "responsabile del trattamento" ai sensi dell'art. 28 del GDPR, nell'ambito dell'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, secondo le condizioni, l'atto di nomina e le istruzioni riportate nell'Allegato 3, parte integrante della presente Convenzione. La sottoscrizione della presente Convenzione da parte dell'Agenzia equivale ad accettazione della nomina.
6. Il Responsabile del trattamento garantisce al Titolare, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, del GDPR, di aver già adottato sia un Sistema privacy, che si completa con il manuale di sistema "Sistema di gestione dell'Information Technology", sia misure tecniche e organizzative adeguate, descritte nel "Documento di sintesi delle misure tecniche e organizzative di Invitalia S.p.a." prot. n. 299770 del 1° dicembre 2021, che costituisce allegato e parte integrante dell'atto di nomina a responsabile del trattamento.

Articolo 19
(Norme di rinvio)

1. La presente Convenzione è regolata dagli articoli sopra descritti e dalle vigenti norme in materia di Contabilità dello Stato nonché dalle norme del codice civile. Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione si rinvia a quanto richiamato nelle premesse ed alla normativa nazionale e comunitaria vigente.

Allegati:
- *Allegato 1*: Piano pluriennale delle attività e dei costi 2023-2025
- *Allegato 2*: Disciplinare di rendicontazione
- *Allegato 3:* Atto di nomina del responsabile del trattamento dei dati personali

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale
Il Capo Dipartimento

Dott.ssa Maria Carmela Giarratano

Maria Carmela Giarratano
Ministero della Transizione Ecologica
Il Capo del Dipartimento
30.12.2022 15:49:05 GMT+00:00

AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A.- INVITALIA

L'Amministratore Delegato

Dott. Bernardo Mattarella

Bernardo Mattarella
AGENZIA NAZ ATTRAZIONE INVESTIMENTI E SVILUPPO IMPRESA SPA
Amministratore Delegato
30.12.2022 17:24:52 GMT+00:00

Il presente atto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è sottoscritto con firma digitale.